



# Città di Pomigliano d'Arco

(Provincia di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 9/3/2017

**OGGETTO: DIVIETO DI FUMO NEL PARCO "GIOVANNI PAOLO II", NEL PARCO DELLE ACQUE E NEI GIARDINI D'INFANZIA**

## IL SINDACO

**Premesso** che sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini sul fatto che nei parchi pubblici "Giovanni Paolo II", "Parco delle acque" e "Giardino d'infanzia" risulta uso frequente degli adulti fumare in presenza dei bambini con il conseguente cattivo esempio dato alle fasce d'età più indifese;

**Considerato** che, secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, il fumo di tabacco risulta essere una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione, con la conseguenza che alcune Amministrazioni Pubbliche hanno già posto in essere iniziative tese a scoraggiare tale propensione;

Che, secondo i medesimi dati, il "trend" dei fumatori risulta in aumento fra i giovani e che i bambini costituiscono un terzo della percentuale dei fumatori passivi;

**Considerato** altresì che, oltre ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di fumo nei locali di uso pubblico, al fine di garantire una maggiore tutela della salute, occorre prevedere una più stringente regolamentazione di tale attività anche per quanto concerne gli "spazi urbani", con particolare riferimento ai giardini e ai parchi pubblici, frequentati spesso da donne in stato di gravidanza e da bambini, che costituiscono i soggetti maggiormente tutelati dalla legge;

**Considerato** che detti spazi, inoltre, sono spesso utilizzati per manifestazioni pubbliche e nel corso di tali eventi, in considerazione dell'alta concentrazione di pubblico, la possibilità di fumare rappresenta un serio pericolo per i partecipanti;

**Considerato** che eventuali mozziconi di sigaretta potrebbero causare incendi o danni alle piante alla vegetazione presente nei parchi;

**Visto** che la Corte Costituzionale, già con sentenza n. 399 del 20/12/1996, ha stabilito che "...ove si profili un'incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve ovviamente darsi prevalenza al primo...";

**Considerato** che nessun dubbio sussiste in merito al fatto che l'interesse pubblico primario di tutte le Amministrazioni Pubbliche, in applicazione dei principi costituzionalmente garantiti, consista nel garantire la sicurezza e la salute dei propri cittadini;

**Considerato** che si rende dunque necessario ed urgente, a tutela della salute dei non fumatori, stabilire il divieto di fumo nei parchi e giardini pubblici di questo Comune,

**Considerato** che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione al Sindaco ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

**Vista** la L. 11/11/1975 n. 584;

**Visto** la L. 16/01/2003 n. 3

**Vista** la L. 08/11/2013 n. 128

**Visto** il D.lgs. 18/08/2000 n. 267

**Vista** la legge 689/81 in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e in particolare. l'art. 16 comma 2 così come modificato dall'art. 6 bis della Legge 125/08 in tema di pagamento in misura ridotta per le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 23/01/2014;

## **ORDINA**

**Di integrare la disciplina per la fruizione del Parco Giovanni paolo II, del parco delle Acque e dei giardini d'Infanzia, con il divieto di fumare in tali spazi;**

## **AVVERTE**

**La violazione del divieto di cui alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00**

In caso di eventi e/o manifestazioni che si tengano nei parchi urbani, è fatto obbligo agli organizzatori di esercitare il dovuto controllo sull'osservanza del divieto, individuando a tal fine tra il proprio personale gli addetti alla sorveglianza.

## **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d'Arco al fine di darne la massima divulgazione, inoltre la trasmissione agli organi di vigilanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Campania, ovvero ricorso straordinario, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi), dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco  
Dr. Raffaele Russo